

## **Statuto associazione**

### **PENSIERI E PAROLE**

#### **Art.1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale PENSIERI E PAROLE, associazione culturale della biblioteca, con sede in Ponteranica, Via Valbona, 73.

La sua durata è illimitata.

#### **Art.2 - Scopo**

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

promuovere attività culturali, di informazione, di valorizzazione ed arricchimento della persona, di socializzazione, solidarietà e svago.

#### **Art.3 - Attività**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare le seguenti attività:

corsi, convegni, presentazioni librerie, conferenze, dibattiti, visite guidate a mostre e a città, manifestazioni per il tempo libero, iniziative varie atte al raggiungimento e alla diffusione dei propri obiettivi culturali.

#### **Art.4 - Ammissione dei soci**

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere motivo di rifiuto alle richieste di adesione all'associazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta che specifichi le generalità del richiedente.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

#### **Art.5 - Diritti e doveri dei soci.**

5.1 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5.3. Il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione, che si avvale prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali e/o di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art.6 - Recesso ed esclusione del socio**

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri o, in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art.7 - Gli organi sociali**

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- 1) il collegio dei revisori dei conti;
- 2) il collegio dei probiviri.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

## **Art.8 - L'assemblea**

8.1. L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione.

8.2. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante uno o più dei seguenti strumenti:

avviso scritto da inviare con notiziario, lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, avviso affisso nei locali della Sede e nei luoghi in cui gli associati possono prenderne visione (es. tabellone luminoso), almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

8.3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

8.4. L'assemblea deve essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.5. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato, nominato tra i membri del Direttivo.

8.6. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data o orario diversi dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- c) approvazione entità quota associativa fissata dal Direttivo;
- d) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
- e) approvazione del programma annuale dell'Associazione;
- f) approvazione eventuali regolamenti interni.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

8.10. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria validamente costituita la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.11. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.12. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può essere portatore di una sola delega.

8.13. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e viene conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.14. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.15. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art.9 - Il Consiglio Direttivo**

9.1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a undici membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.5. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario, l'economista;
- b) nomina il curatore degli aspetti retributivi e fiscali;

- c) provvede, anche su proposta dei soci, alla programmazione delle attività dell'Associazione ed alla relativa pubblicizzazione;
- d) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- f) presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- g) registra i nuovi soci;
- h) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- i) propone la quota associativa annuale all'assemblea;
- j) propone eventuali regolamenti interni all'assemblea.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente
- 2) il Vice Presidente
- 3) il Segretario
- 4) l'Economo

#### **Art.10 - Il Presidente**

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

#### **Art.11 - Il Vice Presidente**

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

#### **Art.12 - Il Segretario**

12.1. Redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, svolge le mansioni delegate dal Presidente. Predispose il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo.

#### **Art.13 - L'Economo**

13.1 Provvede al pagamento delle spese su mandato del Consiglio direttivo, riscuote le quote sociali e aggiorna l'elenco dei soci. L'economo nell'espletare le proprie funzioni può avvalersi della stretta collaborazione di un curatore degli aspetti retributivi e fiscali, incaricato dal Consiglio direttivo.

#### **Art.14 - I mezzi finanziari**

14.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

## **Art.15 - Rendiconto economico finanziario**

15.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5. E' in ogni caso vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

### **Art.16 - Scioglimento**

16.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

16.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

### **ART. 17- Controversie**

17.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse all'assemblea, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

17.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

17.3. L'assemblea decide con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

17.4. La decisione dell'assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

### **ART. 18- Norme integrative**

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.